

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 107

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e
riforma della Regione, SATTÀ

il 7 febbraio 2020

Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lo Statuto speciale per la Sardegna, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, all'articolo 3 stabilisce che "3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale".

Nell'esercizio della potestà normativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, nonché di stato giuridico ed economico del personale, la Giunta, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Sardegna, ha elaborato la presente proposta di legge finalizzata alla riorganizzazione delle strutture macro amministrative (Segretariato e Dipartimenti) per il rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali in capo alla Giunta regionale.

Il disegno di legge in parola si propone di innovare e razionalizzare l'ordinamento delle strutture centrali della Regione ponendosi quale unitario strumento legislativo diretto a disciplinare sotto un profilo ordinamentale in maniera omogenea le strutture e gli uffici di coordinamento macroorganizzativo della Regione.

Il sistema normativo predisposto con il presente disegno di legge si è reso necessario anche ai fini dell'adeguamento del sistema organizzativo regionale ai principi dell'ordinamento giuridico nazionale.

Finalità e contenuto

La disciplina prevede un nuovo modello organizzativo e funzionale che si articola nella riorganizzazione strutturale e funzionale dei dipartimenti, già previsti dall'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), quali strutture sovraordinate di impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati e con funzioni di promozione di interventi intersettoriali; nella istituzione del Segretariato generale con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali della regione; nell'istituzione del Servizio studi regionale come ufficio di rango dirigenziale incardinato nella Presidenza della Regione; nella disciplina organica della struttura e delle funzioni dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza e degli uffici di staff degli assessorati, con l'abrogazione della precedente disciplina contenuta nell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale).

Viene pertanto abrogato l'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) che prevedeva il "Comitato di coordinamento delle direzioni generali" e l'articolo 27, comma 2 della legge regionale n. 32 del 1988 che disciplinava la composizione dell'Ufficio di Gabinetto.

L'articolato si compone di undici articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 sotto la rubrica "Dipartimenti" stabilisce che gli stessi, istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1977, sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati. Essi sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un direttore, scelto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria. L'incarico, che ha natura fiduciaria, ha durata non superiore a 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta. I direttori sono soggetti a spoil system dovendo essere confermati o revocati entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

I direttori, il cui incarico è fiduciario, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione. Dal direttore dipendono funzionalmente le direzioni generali comprese nel dipartimento stesso. È stabilito che l'organizzazione, la dotazione organica, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti siano stabiliti dal Presidente della Regione con propri decreti, previa deliberazione della Giunta.

L'articolo 3 sotto la rubrica "Segretariato generale della Regione" prevede l'istituzione di tale figura essenziale di raccordo politico del amministrativo con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali della Regione. Il Segretario generale della Regione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni rinnovabile una sola volta; il segretario generale è soggetto comunque ai tempi dello spoil

system in quanto l'attribuzione delle sue funzioni deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale. L'incarico è attribuito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

Il Segretario generale è titolare di un incarico fiduciario e può essere revocato in qualunque tempo con decreto del Presidente della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, sono dettagliate le competenze del Segretariato generale. Inoltre, la dotazione organica e l'articolazione degli uffici del Segretariato generale sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale.

L'articolo 4 contiene disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina.

L'articolo 5 stabilisce che dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998, è aggiunto l'articolo 14 bis rubricato "Servizio studi regionale" che prevede l'istituzione del Servizio studi regionale come ufficio di rango dirigenziale incardinato nella Presidenza della Regione. Il Servizio studi regionale offre attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale. La dotazione organica e l'articolazione del Servizio studi regionale è definita con decreto del Presidente della Regione. Giova ricordare che, precedentemente, l'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 individuava, tra le funzioni dirigenziali, anche quelle di studio, di ricerca e di consulenza, poi espunte dall'articolo 9, comma 1, legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione). Il disegno di legge in esame è diretto, pertanto, a ristabilire armonia tra il quadro normativo nazionale e quello regionale in considerazione del fatto che l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al comma 10 stabilisce che "I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali".

L'articolo 6 modifica il primo comma dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 prevedendo che le funzioni sostitutive del direttore generale durante la sua vacanza siano esercitate non più solo per novanta giorni, ma fino alla nomina del nuovo Direttore generale.

L'articolo 7 introduce l'articolo 26 bis dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 1988 diretto a disciplinare la composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente. La composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione precedentemente previsto dal comma 2 dell'articolo 27 legge regionale n. 32 del 1988 (abrogato dall'articolo 7 disegno di legge in esame) nell'ottica di riorganizzare l'ufficio di staff dotandolo di personale ad alta specializzazione idoneo a supportare le funzioni legislative, politiche e di alta amministrazione del Presidente e della Giunta regionale.

La norma prevede che l'Ufficio di Gabinetto sia composto da:

- a) ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione;
- b) segreteria del Presidente;
- c) ufficio di staff tecnico;
- d) comitato per la legislazione;
- e) ufficio del cerimoniale della Regione.

Rimane la figura del Capo di gabinetto, del segretario particolare di nomina fiduciaria e l'Ufficio del cerimoniale, costituito da cinque unità di personale appartenente all'Amministrazione regionale.

Viene istituito l'Ufficio di staff tecnico ed il Comitato per la legislazione, il primo con funzioni di supporto politico, tecnico e di macro amministrazione, di supporto nell'individuazione delle linee programmatiche politiche e nella verifica della corretta e precisa attuazione delle stesse ed al raggiungimento dei risultati, il secondo con funzioni di supporto alla Giunta nella elaborazione di testi di disegni di legge da proporre al Consiglio regionale nonché in materia di semplificazione normativa.

L'Ufficio di staff tecnico è composto da esperti, in numero non superiore a sei nominati tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente ed un consulente per ogni direzione generale e dell'ufficio di pari grado della Presidenza.

Il comitato per la legislazione, composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici, esercita, in particolare, una funzione di impulso e di collaborazione per la predisposizione e ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali.

È poi confermato il trattamento economico dei consulenti nella misura stabilita dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 32 del 1988.

L'articolo 8 struttura in maniera più efficace gli uffici di gabinetto dei singoli assessori, stabilendo che essi sono costituiti da un capo di gabinetto e un segretario particolare, un numero di consulenti pari a ciascuna direzione generale esistente presso l'assessorato, nove unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Infine, l'articolo 9 e l'articolo 10 prevedono abrogazioni di norme incompatibili e la copertura finanziaria.

Profili finanziari

Il presente disegno di legge comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione a decorrere dall'anno 2020, cui si fa fronte con le risorse a ciò destinate annualmente stanziare in conto della missione 01, programma 01, titolo 1 della legge di bilancio.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme per il rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali in capo alla Giunta regionale, anche attraverso la riorganizzazione delle strutture della Presidenza e degli assessorati, e coerenti modifiche legislative.

Art. 2

Dipartimenti

1. I dipartimenti istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta regionale, della Presidenza e degli assessorati regionali), sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati.

2. I dipartimenti sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un direttore, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

3. L'incarico, che ha natura fiduciaria, ha durata non superiore a 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta.

4. L'attribuzione delle funzioni di direzione del dipartimento deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

5. I direttori dei dipartimenti assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni della Regione.

6. I direttori dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione, ed in particolare:

- a) determinano i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Presidente della Regione;
- b) allocano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- c) svolgono funzioni propulsive, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
- d) promuovono e mantengono relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
- e) adottano gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;
- f) possono proporre al Presidente della Regione l'adozione di provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione generale.

7. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere attribuiti ulteriori compiti ai direttori di dipartimento.

8. Dal direttore del dipartimento dipendono funzionalmente le direzioni generali comprese nel dipartimento stesso. Il direttore del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più direzioni generali comprese nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti alle direzioni generali.

9. L'organizzazione, la dotazione organica, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti, in armonia con la presente legge, dal Presidente della Regione con propri decreti, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Segretario generale della Regione

1. È istituito il Segretariato generale della Regione con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali del sistema Regione come definito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Il Segretario generale della Regione, posto a capo dell'ufficio di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

3. Il Segretario generale è titolare di un incarico fiduciario e può essere revocato in qualunque momento con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. L'attribuzione delle funzioni di Segretario generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di

una nuova Giunta regionale.

5. Il Segretario generale della Regione:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione;
- b) sovrintende alla gestione amministrativa del sistema Regione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- c) svolge tutte le funzioni finalizzate ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione dei dipartimenti e delle direzioni generali del sistema Regione;
- d) coordina la pianificazione strategica e l'attuazione da parte dei dipartimenti e delle direzioni generali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico;
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti ai dipartimenti ed alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi, delle misure disciplinari previste dalla legge e dai contratti e la loro revoca;
- f) istruisce la procedura per il conferimento degli incarichi di capo dipartimento, di direttore generale e per gli incarichi di direttore di servizio, da affidare a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
- g) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo politico, salvo che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;
- h) predisporre, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione e del Piano regionale di sviluppo il piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ad ogni dipartimento ed a ciascuna direzione generale del sistema Regione.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo e su proposta del Presidente della Regione, sono dettagliate le competenze del Segretariato generale.

7. La dotazione organica e l'articolazione degli uffici del segretario generale sono ap-

provati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale.

Art. 4

Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 31 del 1998
(Strutture organizzative)

1. Al comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "organizzata in" sono aggiunte le seguenti: "Segretariato generale, dipartimenti".

2. Al comma 2, dell'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "ai servizi" sono aggiunte le seguenti: "ma soggetti ai poteri di direzione, coordinamento e controllo del Segretariato generale della Regione e dei dipartimenti".

Art. 5

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 31 del 1998
(Posizioni dirigenziali ispettive)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis (Servizio studi regionale)

1. È istituito il servizio studi regionale quale ufficio di rango dirigenziale nella Presidenza della Regione.

2. Il servizio studi regionale svolge attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale ed in particolare cura:

a) la ricognizione delle fonti conoscitive su temi di interesse per l'attività della Giunta regionale o dei singoli assessorati;

b) lo studio e la ricerca su temi specifici assegnati dalla Giunta regionale o dai singoli assessorati, incluso il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale e degli atti amministrativi in ambito sociale, economico e culturale o l'analisi del rapporto con i livelli strategici e normativi statale e dell'Unione europea;

c) la rassegna documentale comparativa con le attività di altre regioni per supportare le scelte strategiche della Giunta regionale o dei singoli assessorati in ogni settore di intervento;

d) la ricerca e lo studio e l'analisi di dati statistici multidisciplinari.

3. La dotazione organica e l'articolazione del servizio studi regionale è definita con decreto del Presidente della Regione.

4. Al servizio studi regionale è preposto un direttore di servizio."

Art. 6

Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 31 del 1998
(Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

1. Al comma 1, dell'articolo 30, della legge regionale n. 31 del 1998, le parole "per un massimo di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla nomina del direttore generale".

Art. 7

Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 32 del 1988
(Compiti degli uffici di gabinetto)

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:

"Art. 26 bis (Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione)

1. L'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione assicura le funzioni generali relative alla rappresentanza legale della Regione e fornisce assistenza diretta al Presidente della Regione ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, provvedendo, inoltre, al raccordo con gli organi istituzionali e politici, ed è articolato in:

- a) ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione;
- b) segreteria del Presidente della Regione;
- c) ufficio di staff tecnico;
- d) comitato per la legislazione;
- e) ufficio del cerimoniale della Regione.

2. L'ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione è composto da:

- a) tre unità di personale addetto alle funzioni di protocollo e archivio;
- b) due unità di personale addetto alle funzioni di

centralino;

c) quattro unità di personale addetti alle funzioni di usciere o commesso;

d) una unità di personale addetto con funzioni di autista della Presidenza della Regione.

3. La segreteria del Presidente della Regione è composta da:

a) un segretario particolare;

b) quattro unità di personale con funzioni di supporto amministrativo, tecnico e contabile;

c) una unità di personale con funzioni di autista del Presidente della Regione.

4. L'ufficio di staff tecnico è composto da:

a) esperti, in numero non superiore a sei, nominati tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente della Regione;

b) un consulente per ogni direzione generale o ufficio di pari grado della Presidenza della Regione;

c) quattro unità di personale di supporto amministrativo, tecnico o contabile.

5. Il Comitato per la legislazione è composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici.

6. Il Comitato per la legislazione esercita una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione ed ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali e in particolare:

a) promuove ogni attività volta alla semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, l'abrogazione di norme desuete e disapplicate, il riassetto delle normative vigenti, formulando proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;

b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante l'abrogazione di leggi o regolamenti, oppure, mediante leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;

c) supporta la Giunta regionale nella elaborazione di testi di disegni di legge da presentare al Consiglio regionale;

d) propone misure dirette a favorire l'attuazione

del principio di sussidiarietà a favore del sistema degli enti locali e formula proposte per garantire l'attuazione della normativa dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale;

e) promuove iniziative di collaborazione con le Commissioni consiliari, la Giunta regionale e con la Commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

f) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;

g) svolge un servizio di supporto tecnico e specialistico per l'attività normativa del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

7. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina la struttura, il funzionamento e l'organizzazione del Comitato, dettagliando le funzioni di cui al comma 6.

8. L'Ufficio del cerimoniale della Regione è composto da:

a) una unità di personale, di categoria non inferiore alla D, con funzioni di capo dell'ufficio;

b) quattro unità di personale con funzione di addetto al cerimoniale.

9. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione è preposto un capo di Gabinetto, che lo dirige e lo coordina in tutte le attività relative allo svolgimento delle funzioni di cui al comma

1. Il capo di Gabinetto riferisce direttamente al Presidente della Regione, che lo nomina e lo revoca con proprio decreto.

10. Ai fini del trattamento economico dei componenti di cui al comma 4, lettere a) e b) e comma 5, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 28.

11. La nomina dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione è di natura strettamente fiduciaria. Tutti i componenti decadono automaticamente con la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e possono comunque essere revocati in qualunque momento da colui che li ha nominati al venir meno del necessario rapporto fiduciario.

12. Gli autisti di cui al presente articolo possono essere attinti dal personale dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998, oppure tra i dipendenti delle società in house a totale partecipazione regionale."

Art. 8

Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 32 del 1988
(Composizione degli uffici di gabinetto)

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 è sostituita dalla seguente "Composizione degli uffici di Gabinetto degli assessorati".

2. Al comma 1, dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988:

- a) alla lettera c), dopo la parola "consulente" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna direzione generale dell'assessorato";
- b) alla lettera d), la parola "sei" è sostituita dalla parola "nove".

Art. 9

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988;
- b) l'articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998;
- c) il comma 2 dell'articolo 73, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990));
- d) il comma 14 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- e) il comma 1, dell'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Art. 10

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 2020, si fa fronte con le risorse a ciò destinate annualmente stanziare in conto della missione 01 - programma 01 - titolo 1 della legge di bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del**

Oggetto	Disegno di legge "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta Regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31"
Proponente	Presidenza della Regione

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge prevede disposizioni per la disciplina delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Lo schema di disegno di legge opera delle modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (in questo caso con delle modifiche espresse) ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto.

Si consideri peraltro quanto segue.

All'**art. 2** comma 2 e all'**art. 3**, comma 2 si prevede la possibilità di nominare dall'esterno i 4 direttori di dipartimento e il segretario generale, stabilendo direttamente per legge i requisiti richiesti.

A titolo di confronto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione) della Regione Friuli-Venezia Giulia, prevede all'art. 25, comma 4 che l'incarico di direttore centrale e vice direttore centrale possono essere "conferiti anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno quadriennale ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale almeno biennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi". L'art. 19, comma 6, di detto regolamento prevede poi che *"I direttori centrali e equiparati preposti al Segretariato generale, all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di finanze, assumono, rispettivamente, la denominazione di Segretario generale, Avvocato della Regione e Ragioniere generale"*, introducendo, quindi, la figura del Segretario generale.

La formulazione vigente è stata introdotta con D.P.Reg. 27 agosto 2010, n. 0200/Pres e la norma non risulta essere stata oggetto di impugnazione.

La norma statale in materia di incarichi esterni si rinviene nell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che all'ultimo periodo prevede che *"Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*.

La disposizione trova applicazione anche alle Regioni, ai sensi del successivo comma 6-ter che testualmente prevede che *"Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2"*, comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Su tale norma la Corte costituzionale, con sentenza 12 novembre 2010, n. 324 ha affermato che *"Tale disciplina non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali pubblicitiche per l'accesso al pubblico*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale. Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., appunto perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale".

La norma potrebbe pertanto essere qualificata, in un eventuale giudizio costituzionale, come norma di riforma economico sociale. Si veda a titolo di confronto la sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 99, che ha riconosciuto la natura di norma di riforma economico sociale anche al comma 1-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il quale non trova applicazione la regola del comma 6-ter per cui: "Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2".

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti di fronte alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 6, sotto il profilo finanziario si consideri quanto previsto dall'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, per cui "Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate".

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

È stato depositato in Consiglio regionale il PL N. 71 - MELE - CANU - ENNAS - GIAGONI - MANCA Ignazio - PIRAS - SAIU - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Il progetto di legge si occupa peraltro del Corpo forestale e non delle stesse tematiche in oggetto del presente schema di disegno di legge.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Si omette la sezione "testo alternativo"

Il Direttore Generale
Silvia Curto